

Deliberazione della Giunta Regionale 4 ottobre 2024, n. 2-214

Legge regionale n. 38/2006 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", articolo 21. Definizione, in attuazione del comma 3, dei nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ai commi 1 e 2.



Seduta N° 18

Adunanza 04 OTTOBRE 2024

Il giorno 04 del mese di ottobre duemilaventiquattro alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Enrico BUSSALINO - Marina CHIARELLI - Matteo MARNATI

DGR 2-214/2024/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 38/2006 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", articolo 21. Definizione, in attuazione del comma 3, dei nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ai commi 1 e 2.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che

la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) definisce le modalità di svolgimento dell'attività di somministrazione, i requisiti soggettivi ed oggettivi dei locali da rispettare ai fini dell'esercizio della stessa;

le violazioni alle disposizioni della suddetta legge regionale sono previste all'articolo 21 della medesima legge che disciplina le relative sanzioni amministrative pecuniarie;

in particolare, il comma 3 dell'articolo 21 fissa il principio secondo cui la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 1 e 2 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, corrispondente alla media nazionale verificatisi nei due anni precedenti;

al medesimo comma è stabilito che entro il 1° dicembre di ogni biennio, la Giunta regionale fissa, secondo i criteri sopraindicati, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento biennale degli importi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 21, ai fini di una puntuale applicazione da parte dei soggetti competenti per territorio delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, secondo quanto stabilito dalla sopraccitata normativa regionale.

Preso atto che la variazione media nazionale, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT),

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatisi nei due anni precedenti, rapportata al periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023, risulta essere pari a 6,75%.

Dato atto che la Direzione regionale Commercio e Cultura ha valutato l'opportunità e la convenienza che, ai fini di una maggiore agevolazione nell'applicazione di calcolo, la misura come sopra aggiornata sia oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari a o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

Visti i seguenti riferimenti normativi:

la Legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";

la Legge regionale n. 38/2006 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" s.m.i. e in particolare l'art. 21, comma 3

la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13/04/2000";

la D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17/10/2016 n. 1-4046";

la D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023" e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di fissare, in attuazione al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 36/2006 e con decorrenza dal 1° gennaio 2025, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 21, come riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 8 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, e non è soggetta a pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 33/2013.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

DGR-214-2024-All_1-Allegato_A_articolo__21_L.R._38-2006.doc

1.



Allegato